



**COMUNE DI ARTEGNA
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ASSIMILABILI - PERICOLOSI**

(approvata con delibera di CC. N. 10.11.1994)

S O M M A R I O

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento	pag. 1
Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento	pag. 2
Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti	pag. 2
Art. 5 Rifiuti urbani	pag. 2
Art. 6 Rifiuti speciali	pag. 3
Art. 7 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	pag. 4
Art. 8 Rifiuti speciali tossico nocivi	pag. 5
Art. 9 Attività di competenza del Comune	pag. 5
Art.10 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assim	pag. 6
Art.11 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali tossici e nocivi	pag. 6

TITOLO II NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art.12 Definizione della zona di raccolta.....	pag. 7
Art.13 Conferimento dei rifiuti	pag. 7
Art.14 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero	pag. 8
Art.15 Modalità di effettuazione del servizio, caratteristiche e collocazione dei contenitori	pag. 8
Art.16 Lavaggio dei contenitori	pag. 9
Art.17 Rimozione dei residui	pag.10
Art.18 Acque di lavaggio - reflui	pag.10
Art.19 Disinfezione	pag.10
Art.20 Termini di intervento	pag.11
Art.21 Rifiuti interni ingombranti ..	pag.11
Art.22 Rifiuti interni derivanti da potatura e sfalcio ..	pag.11
Art.23 Usi vietati dei contenitori	pag.11
Art.24 Trasporto e pesatura rifiuti	pag.12
Art.25 Trattamento dei rifiuti	pag.13

TITOLO III NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 26 Conferimento	pag. 14
Art. 27 Obbligo di conferimento dei detentori	pag. 14
Art. 28 Raccolta e stoccaggio.....	pag. 15
Art. 29 Smaltimento definitivo	pag. 15

**TITOLO IV
INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI**

Art.30 Promozione delle attività intese al conferimento differenziato dei rifiuti ed alla minor produzione degli stessi	pag.16
Art.31 Conferimento differenziato di materiali destinati al riciclo	pag.16

**TITOLO V
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

Art. 32 Definizione	pag. 17
Art. 33 Raccolta, trattamento e spazzamento	pag. 17
Art. 34 Contenitori porta rifiuti	pag. 17
Art. 35 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	pag. 18
Art. 36 Pulizia dei terreni non edificati	pag. 18
Art. 37 Pulizia dei mercati	pag. 18
Art. 38 Aree occupate da esercizi pubblici	pag. 19
Art. 39 Carico e scarico di merci e materiali	pag. 19
Art. 40 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti	pag. 19
Art. 41 Aree cimiteriali	pag. 19
Art. 42 Scarichi abusivi	pag. 20
Art. 43 Cani	pag. 20
Art. 44 Sgombero della neve	pag. 20
Art. 45 Rifiuti da attività edilizie	pag. 21

**TITOLO VI
DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI**

Art.46 Divieti	pag. 22
Art.47 Controlli	pag. 23
Art.48 Sanzioni	pag. 23

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art.49 Assunzione del servizio	pag. 24
Art.50 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 24
Art.51 Efficacia del presente regolamento	pag. 24

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 relativamente alle fasi:

- a) conferimento
- b) raccolta;
- c) spazzamento;
- d) stoccaggio provvisorio;
- e) cernita;
- f) trasporto;
- g) trattamento di trasformazione;
- h) trattamento finale;

ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 nonchè dell'art. 1, comma primo, della Legge 29/ ottobre 1987, n. 441 e della Legge n. 146 del 22 febbraio 1994.

Art.2 Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonchè ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali di energia.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino utente, delle scuole e delle associazioni ambientaliste.

Art.3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalla norme del D.P.R. 13 gennaio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:

- materiali fecali;
- altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n.319 (Merli) e successive modificazioni);
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n.615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi;

che sono oggetto di specifiche normative di legge in vigore.

Art.4 **Definizione e classificazione dei rifiuti**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- URBANI
- SPECIALI
- SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

Art.5 **Rifiuti urbani**

Sono rifiuti urbani :

- 1) **Rifiuti interni non ingombranti** provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonchè quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.)
- 2) **Rifiuti interni ingombranti** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere nonchè dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
- 3) **Rifiuti esterni** cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle rive dei fiumi o nei fossi e loro adiacenze.
- 4) **Rifiuti pericolosi** (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n.915 del 1982 e precisamente:
 - pile e batterie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F;
 - prodotti farmaceutici.

Art. 6 **Rifiuti speciali**

Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;

- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Art. 7

Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 39 della L. 22/2/1994, n. 146:

1) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto I.1.1. lettera a), della deliberazione del 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10-9-1982, n. 915, e precisamente quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- gli accessori per l'informatica.
- rifiuti provenienti da strutture sanitarie, assimilabili ai rifiuti urbani.

Art. 8 **Rifiuti speciali tossici e nocivi**

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

Art.9 **Attività di competenza del Comune**

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
- i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani di cui al punto 1.1.1 lett. a) della Delibera Interministeriale del 27/07/1984 e art. 39 della Legge 146/94.

Detta attività viene svolta dal Comune con propri mezzi o mediante delega a Enti, Consorzi o terzi appaltatori, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 10 **Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati**

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art.11 **Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali tossici e nocivi.**

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

Art. 12 **Definizione della zona di raccolta**

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita su tutto il territorio comunale.

Art. 13 **Conferimento dei rifiuti**

1. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente del servizio, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori predisposti.

3. Gli occupanti o i detentori degli insediamenti comunque situati al di fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

4. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

5. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati posano causare lacerazione ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

6. Tutti i residui, esclusi quelli liquidi o semisolidi per i quali è tassativamente vietato il conferimento nei contenitori, provenienti dalla preparazione dei cibi come pure gli avanzi degli stessi, devono essere conferiti nei contenitori soltanto se ben chiusi in sacchi protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

7. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

8. E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori.

Art. 14 **Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero**

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

Art.15
Modalità di effettuazione del servizio
Caratteristiche e collocazione dei contenitori

La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e assemblamento degli stessi fino all'accumulo in discariche consortili.

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art. 12, mediante appositi contenitori, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti, con frequenza almeno bisettimanale.

In rapporto ai singoli ambiti o zone vengono fissate le seguenti distanze massime di collocazione dei contenitori, e la relativa capacità minima, nel caso di violazione di tali prescrizioni si applicheranno le agevolazioni previste dal D.Lg. 15/11/1993, n.507.

1. I contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, sono costituiti da cassonetti della capacità minima di mc. 1, costruiti in polietilene ad alta densità, resistenti, facilmente pulibili, insensibili ai prodotti chimici e biologici non deperibili, dotati di freno centrale e di ruote di chiusura con coperchio basculante, di segnalazioni visive esterne di tipo catarifrangente.
2. I contenitori destinati ad accogliere i rifiuti urbani interni e speciali assimilati devono essere collocati ad una distanza non superiore a metri 500 dalle utenze servite, a cura del gestore del servizio in accordo con la competente autorità comunale.
3. In corrispondenza degli agglomerati urbani a forte caratterizzazione commerciale, le distanze dei contenitori devono, per contro, essere adeguatamente diminuite in funzione delle specifiche esigenze dell'utenza servita.
4. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
5. I contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani interni ingombranti ed assimilati agli urbani sono costituiti da benne della capacità minima di 6 mc poste nelle apposite zone di raccolta.
Tali benne devono essere collocate a una distanza non superiore a m. 3.000, dai diversi insediamenti.
Il relativo prelievo avverrà periodicamente su chiamata dell'Ufficio Tecnico.
6. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
7. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere del competente ufficio comunale, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Le sopraindicate capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti

ingombranti o di rilevante quantità, il servizio dovrà essere potenziato con l'aumento del numero o della capacità dei contenitori.

Art. 16 **Lavaggio dei contenitori**

1. Le operazioni di pulizia e lavaggio devono avere luogo esclusivamente subito dopo lo svuotamento dei contenitori da parte degli addetti al relativo servizio.

2. Il lavaggio e disinfezione dei contenitori devono essere eseguite esclusivamente con idoneo automezzo lavacassonetti e dovrà portare alla perfetta pulizia del contenitore.

3. Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte senza arrecare danno alcuno ai contenitori ed ai fregi segnaletici e indicatori.

4. Il contenitore dovrà essere lavato e disinfettato esclusivamente all'interno dell'automezzo di cui al precedente comma 2 ed il metodo di lavaggio deve garantire la ritenzione dei liquidi utilizzati all'interno dello stesso automezzo al fine di evitare la dispersione di qualsiasi liquido di lavaggio sul piano di calpestio.

Art. 17 **Rimozione dei residui**

1. Il gestore del servizio è tenuto, a sua cura e spese, alla rimozione e smaltimento di qualsiasi residuo individuato all'interno dei contenitori al momento del lavaggio e nelle relative piazzole di sedime.

Art. 18 **Acque di lavaggio - reflui**

1. La fornitura delle acque di lavaggio, sostanze di disinfezione e smaltimento dei reflui, sono a totale carico del gestore del servizio.

Lo smaltimento dei derivati liquidi delle operazioni di lavaggio avverrà in idoneo luogo da designarsi.

Allo smaltimento di eventuali derivati solidi si provvederà a norma di Legge e a totale cura e spese dell'appaltatore.

Art. 19 **Disinfezione**

1. Per la disinfezione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti, devono essere impiegate esclusivamente sostanze regolarmente registrate ai sensi delle vigenti leggi presso il Ministero della Sanità.

2. Qualora la disinfezione dovesse risultare dall'impiego di metodi diversi dall'uso dei disinfettanti di cui al precedente comma, da parte del gestore del servizio dovrà essere prodotta ogni documentazione probante la validità del metodo proposto con riserva di esame ed accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20

Termini di intervento

1. Gli interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati e relative piazzole di sedime si attuano, di norma, con frequenza che sarà definita dal Capitolato d'Appalto, salvaguardando le esigenze igienico-sanitarie legate al periodo estivo e/o a particolari condizioni climatiche.

Art. 21

Rifiuti interni ingombranti

1. I rifiuti interni ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, devono essere conferiti direttamente nei contenitori collettivi (benne) posti nelle zone di raccolta stabilite, negli orari e giorni prestabiliti.

Art. 22

Rifiuti interni derivanti da potatura e sfalcio

1. I residui di sfalcio e potatura di pezzatura adeguata, di giardini, orti ed altre aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, possono essere conferiti mediante immissione nei contenitori, avendo cura di avvolgere detti residui in appositi involucri protettivi e/o con modalità che ne impediscano la dispersione.

2. I quantitativi ingenti dei residui sfalcio o residui di potatura di pezzatura ragguardevole, devono essere conferiti direttamente dall'utente nei contenitori collettivi del centro di conferimento diretto, negli orari e giorni prestabiliti.

Art. 23

Divieto d'uso dei contenitori

1. E' tassativamente vietata l'immissione nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:

- a) di rifiuti speciali tossici e nocivi indicati all'art.8 del presente Regolamento;
- b) di rifiuti urbani pericolosi come le batterie, le pile, i prodotti infiammabili e/o tossici e relativi contenitori etichettati con simbolo T e/o F, prodotti farmaceutici;
- c) di rifiuti speciali che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani come indicati all'art. 6 del presente Regolamento;
- d) di rifiuti interni ingombranti indicati all'art.21 del presente Regolamento;
- e) di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali.

Art. 24

Trasporto e pesatura dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire evitando ogni possibile dispersione, qualora ciò si verificasse, il gestore del servizio è tenuto al totale recupero di quanto disperso, alla conseguente pulizia ed al rimborso di ogni danno eventualmente causato dalla dispersione.

I rifiuti raccolti nell'ambito del territorio sono soggetti a pesatura. Le risultanze della pesatura medesima, effettuate dall'appaltatore, saranno mensilmente comunicate al Comune.

I rifiuti ospedalieri di cui all'art. 6 del presente regolamento, dopo gli opportuni ed idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione devono essere immessi in appositi contenitori a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotati di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto.

Tali contenitori vanno quindi immessi in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura ermetica.

Detti contenitori devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica e recare con evidenza la dicitura "RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI".

Per detti rifiuti vanno inoltre rispettate le ulteriori disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale e del Decreto del Ministero dell'Ambiente di data 25/05/1989.

Le norme di cui sopra vanno estese a case di cura, e simili, laboratori di analisi, ambulatori ecc.

Art. 25

Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati a sensi del D.P.R. n. 915/1982.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Art. 26

Conferimento

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4) dell'art. 5 del presente regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

Art. 27

Obbligo di conferimento dei detentori

E fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga. Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie, pile al nickel/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori o nelle strutture all'uopo predisposte con ordinanza sindacale.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T" o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne facciano commercio, dalle utenze artigianali, agricole e di servizi che li usano abitualmente e dai privati che si disfino di quantitativi eccedenti i Kg.5 di prodotti non utilizzati.

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 1.3 della Deliberazione del Comitato Interministeriale di data 27/07/1984, con esclusione quindi dei "reattivi usati nei laboratori medici" saranno conferiti separatamente soltanto da esercizi commerciali o da laboratori registrati.

Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Tutti coloro che detengono per commercio i prodotti di cui ai commi 1° 2° del presente articolo devono comunicare tale loro attività al gestore del servizio pubblico entro il termine di 30 giorni indicando cognome, nome o ditta e sede dell'attività relativa a detti rifiuti pericolosi.

Art. 28

Raccolta e stoccaggio

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, con la periodicità concordata con l'Ufficio Tecnico.

Detti rifiuti così raccolti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichettatura contenente l'indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumolo provvisorio consentito dall'atto autorizzativo.

Art. 29

Smaltimento definitivo

Trascorso il periodo di accumulo, indicato nell'atto autorizzativo i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento agli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

TITOLO IV

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI

Art. 30

Promozione delle attività intese al conferimento differenziato dei rifiuti ed alla minor produzione degli stessi

1. Il Comune promuove la ricerca applicata, la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani al fine di favorire la selezione dei materiali ed istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti da destinarsi al recupero, riciclaggio, alla produzione di energia, fissando le relative modalità nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi dei Consorzi Obbligatori per il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica di cui all'art. 9 quater della legge n.475/1988.

2. Il Comune individua e promuove le iniziative di carattere educativo e motivazionale assunte per la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini rispetto alla minor produzione di rifiuti ed al conferimento differenziato degli stessi.

Art. 31

Conferimento differenziato di materiali destinati al riciclo

1. Nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al primo comma del precedente art. 30, restano attivate, in forma sperimentale, le forme di raccolta differenziata per la carta, vetro, plastica e alluminio già istituite all'interno delle zone di raccolta dei rifiuti urbani.

2. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata del vetro, della carta, della plastica e dell' alluminio. E' pertanto vietato il conferimento di tali rifiuti nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32

Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

Art. 33

Raccolta, trattamento e spazzamento

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito.

Il servizio di raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio e potatura derivanti dalla manutenzione dei parchi e giardini pubblici, dei viali alberati e degli spazi verdi di arredo stradale sono pure svolti dal Comune anche mediante appalto ad imprese private o mediante convenzione con associazioni od organi di volontariato.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei laghi, dei fiumi e simili, esempio sulle scarpate ferroviarie e stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 34

Contenitori per rifiuti

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

Art. 35

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, destinate ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Le eventuali inadempienze verranno sanzionate ai sensi della Legge 915/82.

Art. 36

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, a tutela dell'ambiente.

Art. 37

Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

Art. 38

Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a dotare i locali e le aree di appositi contenitori.

I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

Art. 39

Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, il responsabile deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art.40

Aree cimiteriali.

Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali: resti di casse, di vestiti o altro, provenienti da esumazioni o estumulazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 21/10/1975 n. 803 "Regolamento di Polizia Mortuaria " al D.P.R. n. 285/90 e alla Circoale del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri pubblici, quali fiori secchi, lumini esausti, carte, etc. si applicano le disposizioni del presente regolamento relativo ai rifiuti urbani interni.

Art. 41

Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite

Con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti, altri servizi.

Art. 42 **Scarichi abusivi**

E' vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiali di rifiuto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vale anche per le superfici dei corsi d'acqua, dei canali, dei fossati, degli argini, delle sponde nonché i cigli delle strade.

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta, rifiuti o di polizia urbana, provvederanno, ove possibile, ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art.43 **Animali**

I proprietari o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, debbono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni e liquidi organici, le aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 44 **Sgombero della neve**

In caso di nevicata il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.

E'fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Art. 45 **Rifiuti da attività edilizie**

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

TITOLO VI

DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 46

Divieti

- 1) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 2) E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.
- 3) E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica
- 4) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
- 5) E' vietato ostacolare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
- 6) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
- 7) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
- 8) E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
- 9) E' vietato inserire nei comuni contenitori rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
- 10) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" e/o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt. 26 e 27.
- 11) E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.
- 12) E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento, come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
- 13) E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalla campana previste per 1a raccolta vetro.
- 14) E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
- 15) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
- 16) E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti urbani.
- 17) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio.

Art. 47

Controlli

A sensi dell'art. 104, comma 2°, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e l'art. 23 della L.R. 7/09/1987, n.30, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Il rispetto ed osservanza del presente regolamento è demandata agli Uffici Comunali competenti.

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nelle sue varie fasi è affidata ai competenti servizi delle Aziende per i Servizi Sanitari, salve ulteriori competenze di altri organi previste dalla legge.

Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse, per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti debbono essere sempre recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.

Art. 48 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme generali.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R.n.915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt; 25, 26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Assunzione del servizio

Il Comune di Artegna assume, con diritto di privativa, previa autorizzazione regionale di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 50 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 51

Efficacia del presente regolamento

Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.